

Bruxelles, 15 luglio 2026
(OR. en)

11989/26

ENT 200
MI 793
IND 493
COMPET 968
TRANS 508
ENV 960
DELECT 118

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3147 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2026 che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per la durabilità delle batterie di bordo, le emissioni di particolato dai freni, la potenza di sistema dei veicoli elettrici, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura per i veicoli prodotti in serie illimitata e i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU riconosciuti come alternativi nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3147 final.

All.: C(2026) 3147 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
C(2026) 3147 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2026

che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per la durabilità delle batterie di bordo, le emissioni di particolato dai freni, la potenza di sistema dei veicoli elettrici, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura per i veicoli prodotti in serie illimitata e i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU riconosciuti come alternativi nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 al fine di tenere conto dei più recenti sviluppi tecnici e normativi a livello dell'Unione e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

A tale riguardo, l'elenco delle prescrizioni applicabili all'omologazione globale UE di un tipo di veicolo per i veicoli prodotti in serie illimitata di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858, è integrato al fine di includere gli elementi seguenti:

- (1) il riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706¹ (Euro 7) per quanto riguarda i veicoli leggeri e le prescrizioni relative alla durabilità delle batterie di bordo, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura e le prescrizioni relative alla potenza di sistema dei veicoli elettrificati ivi stabilite;
- (2) il riferimento al regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250² (Euro 7) per quanto riguarda i veicoli leggeri e le prescrizioni relative alle emissioni di particolato dai freni ivi stabilite.

Il presente regolamento aggiorna inoltre la tabella di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858, che elenca i regolamenti ONU e le rispettive versioni riconosciuti equivalenti ai fini dell'omologazione UE.

Gli oggetti del regolamento Euro 7 e degli atti normativi della sua seconda fase di attuazione per quanto riguarda i veicoli leggeri sono inclusi nell'allegato II, parte III, per consentire di omologare veicoli per uso speciale che soddisfano le prescrizioni di tali regolamenti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase preparatoria del presente atto, la Commissione ha svolto adeguate consultazioni con i portatori di interessi e gli Stati membri in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro sui veicoli a motore tenutesi il 3 dicembre 2025 e il 25 marzo 2026, durante le quali il progetto ha ottenuto un ampio sostegno. I rappresentanti degli Stati membri hanno approvato il progetto di atto durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri per i veicoli a motore (MSEG-MV), tenutasi il 28 aprile 2026.

Conformemente alle norme per legiferare meglio, l'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" per un periodo di quattro settimane, dal 20 marzo 2026 al 17 aprile 2026, al fine di raccogliere osservazioni. In totale, 10 portatori di interessi hanno presentato osservazioni. La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute e ne ha preso atto.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

² Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 della Commissione, del XXX, che stabilisce norme, procedure, metodologie di prova e prescrizioni amministrative per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda le emissioni di particolato dai freni dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (GU L, 2026/...) [riferimento alla GU del relativo regolamento (UE) C(2026) 5250 da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è costituita dall'articolo 5, paragrafo 3, dall'articolo 41, paragrafo 5, e dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2026

che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per la durabilità delle batterie di bordo, le emissioni di particolato dai freni, la potenza di sistema dei veicoli elettrici, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura per i veicoli prodotti in serie illimitata e i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU riconosciuti come alternativi nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 5, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 contiene un elenco di atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo dei veicoli prodotti in serie illimitata. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio e la determinazione della potenza, le misurazioni delle emissioni di particolato dai freni e le relative prove e la misurazione delle prestazioni minime delle batterie di bordo e le relative prove, nonché gli sviluppi normativi, vale a dire l'adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1706² e (UE) 2025/1707 della Commissione³, è necessario aggiungere i riferimenti ai pertinenti regolamenti sull'omologazione dei veicoli Euro 7.

¹ GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).

- (2) Le prescrizioni tecniche per l'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli Euro 7 sono stabilite nel regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Inoltre le norme, le procedure e le metodologie di prova per quanto riguarda la durabilità delle batterie di bordo, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura, la potenza di sistema dei veicoli elettrificati e l'omologazione in relazione alle emissioni di particolato dai freni dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ sono stabilite nei regolamenti ONU n. 83⁵, 154⁶, 177⁷ e 179⁸, che sono stati approvati a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della decisione 97/836/CE del Consiglio⁹. Pertanto, e al fine di garantire la coerenza delle prescrizioni di omologazione, è necessario integrare l'elenco degli atti normativi nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 affinché contempli tali prescrizioni per i veicoli Euro 7.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione¹⁰ stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli. È necessario integrare l'elenco degli atti normativi nella tabella di cui all'allegato II, parti I e III, del regolamento (UE) 2018/858 affinché contempli anche le rispettive prescrizioni per i veicoli pesanti Euro VI.

⁴ Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>).

⁵ Regolamento ONU n. 83 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

⁶ Regolamento ONU n. 154 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) (GU L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj>).

⁷ Regolamento ONU n. 177 - Disposizioni uniformi concernenti la determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione [2025/1910] (GU L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj>).

⁸ Regolamento ONU n. 179 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj>).

⁹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj>).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).

- (4) Le voci introdotte nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 relative alle prestazioni ambientali e alle emissioni si applicano ai veicoli delle categorie M₁ e N₁ e ai veicoli "Euro 7ext". Ciò garantirà il rispetto degli atti normativi e delle prescrizioni tecniche relativi alle prove a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio, alla determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrificati, alla durabilità delle batterie di bordo e alle emissioni di particolato dai freni, e garantirà che i suddetti tipi di veicoli ottengano di conseguenza l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo.
- (5) Nella tabella di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858 figura l'elenco dei regolamenti ONU e delle rispettive serie di modifiche riconosciuti equivalenti ai fini dell'omologazione UE. Tale tabella dovrebbe essere aggiornata per tenere conto degli sviluppi normativi a livello dell'UNECE e includere pertanto i riferimenti ai regolamenti ONU n. 83, 154, 177 e 179.
- (6) Le tabelle di cui all'allegato II, parte III, appendici da 1 a 6, del regolamento (UE) 2018/858 contengono elenchi di atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli per uso speciale. Al fine di consentire l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo dei veicoli per uso speciale, è necessario stabilire le prescrizioni Euro 7 specifiche per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ e per i veicoli Euro7ext e integrare l'elenco degli atti normativi in tali tabelle.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/858,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN